



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF003
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	DICHIARAZIONE IVA – LA BOZZA DEL MODELLO
RIFERIMENTI	Art. 5 del D.L. 193/2016 conv, con modif. L. 225/2016
CIRCOLARE DEL	11/01/2017

LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE IVA

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei **modelli dichiarativi Iva/2017**, con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novità normative relative alla disciplina dell'Iva.

Le novità più importanti riguardano:

- la presentazione del modello in via non più unificata ma solamente autonoma entro il 28 febbraio;
- il debutto del nuovo quadro VN per la presentazione dell'integrativa a favore;
- debutto della nuova aliquota del 5% e delle nuove percentuali di compensazione nel quadro VE;
- l'opzione o revoca ai nuovi regimi agevolati nel quadro VO.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Da quest'anno la dichiarazione Iva **non può più essere presentata in forma unificata** insieme alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il **termine di presentazione è fissato al 28 febbraio** (dal 2018, passerà al 30 aprile).

Sebbene la dichiarazione Iva non possa più essere compresa nella dichiarazione dei redditi, è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale dell'imposta entro il termine di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi (cioè, dal 2017, il 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo (articolo 7-quater, comma 20, del DL 193/2016).

INTEGRATIVA A FAVORE

In base alle disposizioni dell'art. 8, commi da 6-bis a 6-quater, del dpr n. 322/98, inserite dal D.L. n. 193/2016, anche la **presentazione delle dichiarazioni integrative anche a favore del contribuente** è ammessa ora entro i termini per la notifica degli accertamenti. L'unificazione dei termini ha portato all'abolizione, nel frontespizio, della casella che contrassegnava la dichiarazione integrativa a favore.

E' stato inoltre istituito il nuovo quadro VN per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito scaturito dalle dichiarazioni

QUADRO VN		1	Anno	2	Gruppo	3	Maggior credito	4	Codice fiscale	5	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1							,00			
	VN2							,00			
	VN3							,00			
	VN4							,00			

QUADRO VE

In adeguamento alle novità introdotte nel 2016, nel **quadro VE**, relativo all'indicazione delle operazioni attive, sono state apportate le seguenti novità:

- è stata prevista l'aliquota del 5% per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai consorzi, introdotto dalla Stabilità 2016 (commi 960, 962 e 963, legge n. 208/2015) per allinearsi alle regole comunitarie;

VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, ☒ ,00 ☒ ,00

- è stato soppresso il rigo VE3, in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, e sono stati inseriti i righi per esporre le operazioni soggette alle nuove percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di alcuni prodotti del settore lattierocaseario e di animali vivi della specie bovina e suina (decreto 26 gennaio 2016: 10% sulle cessioni di latte; 7,65% sulle vendite di bovini e bufali vivi; il 7,95% per i suini vivi), analoga modifica è stata fatta nel quadro VF, relativo agli acquisti;

VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	<input checked="" type="checkbox"/> ,00 7,65	<input checked="" type="checkbox"/> ,00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni	<input checked="" type="checkbox"/> ,00 7,95	<input checked="" type="checkbox"/> ,00
VE10		<input checked="" type="checkbox"/> ,00 10	<input checked="" type="checkbox"/> ,00

- è stato ridenominato il campo 7 del rigo VE35, relativo all'indicazione delle cessioni di prodotti elettronici soggette al meccanismo dell'inversione contabile; il campo, che l'anno scorso accoglieva soltanto le cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione.

VE35	4 Subappalto nel settore edile	5 Cessioni di fabbricati
	<input checked="" type="checkbox"/> ,00	<input checked="" type="checkbox"/> ,00
	6 Cessioni di telefoni cellulari	7 Cessioni di prodotti elettronici
	<input checked="" type="checkbox"/> ,00	<input checked="" type="checkbox"/> ,00

Le cessioni di questi prodotti trovano un corrispondente nuovo rigo nel quadro VJ dove si indica l'Iva a debito delle operazioni soggette a reverse charge.

REGIMI OPZIONALI

Nel rigo VO33 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario dell'Iva, esercitata relativamente al 2015, da parte dei contribuenti che, per il 2016, si sono avvalsi del regime **forfettario** per professionisti e imprese "di ridotte dimensioni" (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).

VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

Opzione ☐ 1 Revoca ☒ 2

Revoca regime ordinario
Opzione regime forfettario

Al rigo VO34, invece, scendono in campo tre nuove caselle per comunicare, rispettivamente:

- l'opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei contribuenti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime dei "minimi" (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011)
- la revoca dell'opzione per il regime ordinario da parte di coloro che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime dei "minimi", non se ne sono avvalsi e accedono, dal 2016, al regime forfetario
- la revoca dell'opzione per l'adesione dal 2015 al regime dei "minimi" da parte dei soggetti che, dal 2016, accedono al regime forfetario.

Minimi che dal 2016 sono passati all'ordinario

revoca per l'opzione per il regime dei minimi per i contribuenti che nel 2016 hanno adottato il regime forfetario

revoca del regime ordinario per i contribuenti minimi che dal 2016 si sono avvalsi del regime forfetario

VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1 ☐ Revoca 2 ☐ Revoca 3 ☐

QUADRO VX

Nel quadro VX è stato inserito il campo 9 per segnalare la **presentazione dell'interpello** in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, al fine della disapplicazione del regime delle società non operative.

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

Interpello 9 ☐